

DELIBERAZIONE NR. 1137 DEL 29/06/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON ASST BERGAMO EST DI SERIATE PER ATTIVITÀ
DI CONSULENZA NEURORADIOLOGICA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 1092 del 25 giugno 2025 è stato sottoscritto con l'ASST Bergamo Est specifico accordo per attività di consulenza neuroradiologia tramite refertazione di immagini;

Premesso, altresì, che la suddetta ASST ha chiesto il rinnovo per un ulteriore anno della medesima convenzione, alle condizioni già pattuite;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, comma 2, punto c), che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione, prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale" che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Preso atto che il direttore della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia, ha dichiarato la disponibilità a proseguire l'attività di collaborazione richiesta;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica è svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda e concordata settimanalmente con il responsabile della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia, compatibilmente con le esigenze di servizio di questa ASST, che mantengono titolo prioritario a essere espletate;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione allegato al presente provvedimento, con validità dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con l'ASST Bergamo Est di Seriate la convenzione relativa ad attività di consulenza neuroradiologica tramite refertazione di immagini, per l'arco temporale 1 luglio 2026 – 30 giugno 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato.
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante

e

ASST Bergamo Est, con sede legale in Seriate (BG), Via Paderno n. 21, con recapito di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-bergamoest.it, C.F. e Partita IVA n. 04114380167, nella persona del Direttore generale dr. Marco Passaretta, legale rappresentante

ASST Papa Giovanni XXIII e ASST Bergamo Est d'ora in poi definite congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- l'ASST Bergamo Est ha chiesto all'ASST Papa Giovanni XXIII di potersi avvalere della consulenza di dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (d'ora in poi detti anche "Professionisti") della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia per la refertazione di immagini neuroradiologiche per pazienti che accedono alle SC di Pronto soccorso degli ospedali dell'ASST Bergamo Est e, su richiesta, per la refertazione di RM per pazienti pediatrici e/o ambulatoriali a discrezione;

- l'ASST Papa Giovanni XXIII:

✓ con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste da soggetti esterni;

✓ considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui

sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

✓ ha acquisito dal direttore della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 -

Neuroradiologia parere favorevole allo svolgimento delle attività, avendo verificato tra

i dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la propria SC la

disponibilità dei Professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2

secondo quanto previsto dalle regole interne per la solvenza aziendale nelle fasce orarie

coincidenti con la presenza dei Professionisti presso l'ASST Papa Giovanni XXIII ovvero

in regime di consulenza ex 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area della sanità, nelle

fasce orarie non coincidenti con la loro presenza dei Professionisti presso la stessa ASST

Papa Giovanni XXIII;

- le Parti danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione

sono compatibili con le reciproche attività di istituto e si impegnano alla reciproca

correttezza di rapporti nel garantire – ciascuno per i propri ambiti di competenza - la

completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie

erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di

conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 L'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna ad assicurare, per il tramite dei dirigenti

medici della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia, con rapporto

di lavoro esclusivo, individuati dal direttore della medesima SC, la refertazione delle

immagini trasmesse (TC senza mezzo di contrasto di pronto soccorso, angio-TC di

pronto soccorso e, su richiesta, RM per pazienti pediatrici e/o ambulatoriali urgenti a discrezione) nelle seguenti fasce orarie:

- **in presenza:** ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:00 alle 13:00

- **da remoto:** lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13:00 alle 20:00

martedì e venerdì dalle 8:00 alle 20:00

(con due fasce orarie: 8:00 alle 13:00 e 13:00 alle 20:00)

tali fasce orarie sono state individuate in quanto periodi di prevista non presenza del consulente neuroradiologo dell'ASST Bergamo Est;

- **giorni prefestivi e festivi:** dalle 8:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 8:00 del giorno successivo e comunque in coincidenza con i periodi di nota e definita non presenza del neuroradiologo dell'ASST Bergamo Est previa comunicazione.

2.2 Le TC di pronto soccorso saranno caricate su RIS_PACS e refertate con firma digitale dai Professionisti dell'ASST Papa Giovanni XXIII nei seguenti orari prestabiliti (salvo casi di urgenza):

- nelle fasce orarie diurne (8:00 - 20:00) ogni due/tre ore

- nelle fasce orarie notturne (20:00 - 8:00) alle 22:00, alle 24:00 e alle 7:00 del giorno successivo.

Le Parti concordano che:

- i protocolli TC saranno definiti secondo le indicazioni del direttore della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia dell'ASST Papa Giovanni XXIII;

- il radiologo di guardia dell'ASST Bergamo Est presenza solo l'iniezione del mezzo di contrasto endovenoso;

- il refertatore responsabile dell'esame TC è il neuroradiologo dell'ASST Papa Giovanni XXIII;

- il tecnico sanitario di radiologia medica esegue l'esame secondo le indicazioni del neuroradiologo;

- il paziente che giunge in radiologia con sospetto ictus viene valutato dal neurologo o dal medico di pronto soccorso che prescrive la TC basale e chiama il neuroradiologo dell'ASST Papa Giovanni XXIII;

- il neuroradiologo valuta la TC basale e suggerisce l'esecuzione dell'angio-TC da valutare in diretta da remoto, se lo ritiene necessario, oppure su indicazione clinica del neurologo dell'ASST Bergamo Est;

- il paziente viene prontamente spostato dalla TC in ambiente idoneo per l'eventuale trattamento (trombolisi venosa) o si concorda il trasferimento presso l'ASST Papa Giovanni XXIII nel caso di necessità di trattamento con trombectomia.

2.3 L'ASST Bergamo Est fornirà all'ASST Papa Giovanni XXIII una *workstation* collegata al proprio RIS_PACS per permettere ai Professionisti di collegarsi da remoto e firmare i referti con firma digitale.

2.4 Le angio-TC per il paziente con sospetto *ictus* saranno eseguite presso l'Ospedale "Bolognini" dell'ASST Bergamo Est, sotto il coordinamento a distanza del neuroradiologo dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

Le attività di neuroradiologia interventistica su pazienti dell'ASST Bergamo Est, nell'ambito della *stroke unit* dell'ASST Papa Giovanni XXIII, saranno eseguite presso le strutture di quest'ultima.

2.5 L'attività sarà svolta, in base all'orario di refertazione, al di fuori dell'orario di servizio ovvero oltre il debito orario dovuto all'ASST Papa Giovanni XXIII, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.4 Per le prestazioni interventistiche su pazienti dell'ASST Bergamo Est, nell'ambito della *stroke unit*, da eseguirsi presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, si applicano le seguenti tariffe:

- € 2.121,00 (duemilacentoventuno/00) per biopsia RX - TC guidata

- € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per angiografia cerebrale.

Sono a carico dell'ASST Bergamo Est responsabilità e oneri connessi al trasporto dei pazienti.

3.5 I corrispettivi di cui agli articoli precedenti sono comprensivi di: (a) compenso professionale di competenza dei Professionisti (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico dell'ASST Papa Giovanni XXIII secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.6 I Professionisti della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia che hanno svolto l'attività oggetto della presente convenzione trasmetteranno il prospetto relativo all'attività prestata a favore dell'ASST Bergamo Est alla SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità dell'ASST Papa Giovanni XXIII, che procederà alla fatturazione all'ASST Bergamo Est.

3.7 Per le attività di cui agli artt. 3.1 e 3.3, l'ASST Papa Giovanni XXIII emetterà fatture mensili; per l'attività di cui agli artt. 3.2 e 3.4 l'ASST Papa Giovanni XXIII emetterà fatture trimestrali, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.

3.8 Nel caso di pazienti trasferiti presso l'ASST Papa Giovanni XXIII e ricoverati presso quest'ultima non saranno emesse fatture nei confronti dell'ASST Bergamo Est, in quanto i corrispondenti costi sono coperti dal finanziamento regionale del ricovero.

3.9 L'ASST Bergamo Est dovrà liquidare le fatture entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato all'ASST

Papa Giovanni XXIII.

3.10 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'ASST Papa Giovanni XXIII si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

Art. 4 DURATA

4.1 La presente convenzione ha validità dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2 Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3 Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.

5.4 Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento UE 679/2016.

5.5 Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice di comportamento aziendale pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

5.6 Le Parti concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo all'ASST Papa Giovanni XXIII per le attività svolte dai Professionisti a favore dell'ASST Bergamo Est presso le sedi di quest'ultima, che garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile, escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti dell'ASST Papa Giovanni XXIII, atteso che il rapporto convenzionale con gli utenti è a esclusivo carico dell'ASST Bergamo Est.

5.7 Le Parti concordano che sono escluse a carico dell'ASST Papa Giovanni XXIII Azienda le coperture dei rischi per infortunio, compreso quello in itinere, collegati all'attività oggetto della presente convenzione svolte presso le sedi dell'ASST Bergamo Est, nelle forme e con le limitazioni definite dall'INAIL.

5.8 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa all'altra Parte all'indirizzo indicato nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa all'altra Parte, cambiare il proprio indirizzo.

ART. 6 SICUREZZA SUL LAVORO

6.1 Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del D.Lgs.

9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

6.2 Il personale deve essere in regola con formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria previsti per la mansione.

Chi non è in regola non può svolgere le attività fino al completo adempimento.

6.3 Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su attrezzature) devono essere comunicate all'ASST Bergamo Est.

L'ASST Bergamo Est fornisce i DPI necessari; restano esclusi i DPI personali del lavoratore (es. occhiali con lenti graduate).

6.4 Il personale deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione del sito e utilizzare attrezzature o dispositivi solo secondo le procedure e se adeguatamente formato.

L'ASST Bergamo Est è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità delle proprie attrezzature.

6.5 Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico dell'ASST Bergamo Est; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo all'ASST Papa Giovanni XXIII secondo le proprie procedure.

Art. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

7.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

7.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla

automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'ASST Papa Giovanni XXIII a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'ASST Papa Giovanni XXIII sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 9 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO

9.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

9.2 Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si

impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

9.3 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione delle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'ASST Papa Giovanni XXIII in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata all'ASST Bergamo Est in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti per un importo complessivo di € 48,00 atteso che la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e si compone di 11 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Per l'ASST Bergamo Est

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Locati

dr. Marco Passaretta

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1193/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON ASST BERGAMO EST DI SERIATE PER ATTIVITÀ DI
CONSULENZA NEURORADIOLOGICA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 26/06/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		230.000,00 (stimato anno 2026)		230.000,00 (stimato anno 2026)
x		230.000,00 (stimato anno 2027)		230.000,00 (stimato anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- cessione beni cdc aut /anno
 cessione servizi cdc aut /anno
 libera professione cdc aut /anno
 solvenza aziendale cdc aut /anno
 contributi pubblici cdc aut /anno
 contributi privati cdc aut /anno
 erogazioni liberali cdc aut /anno
 altro cdc. aut /anno
 vedi allegato

Bergamo, 26/06/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520020	Ric.att cons.san LP - ATS/ASST Reg- art.55c1-lett.c-d art 57- 58 ccnl			230.000,00 (stimato anno 2026)		230.000,00 (stimato anno 2026)
406520020	Ric.att cons.san LP - ATS/ASST Reg- art.55c1-lett.c-d art 57- 58 ccnl			230.000,00 (stimato anno 2027)		230.000,00 (stimato anno 2027)

Bergamo, 29/06/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1193/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON ASST BERGAMO EST DI SERIATE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA
NEURORADIOLOGICA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
